

Per quanto attiene al quarto motivo, i ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia errato nella interpretazione e applicazione del regolamento MRU in relazione alla presunzione di responsabilità extracontrattuale indipendente dalla presunzione di nullità. Nella prima parte del quarto motivo si analizza come il Tribunale incorra in un errore manifesto nell'interpretare e applicare il considerando 116 e gli articoli 88 e 91 del regolamento MRU e 339 TFUE utilizzando un livello di protezione molto più basso rispetto a quello stabilito dall'Unione europea in materia di risoluzione bancaria. Del pari, si deduce un errore di interpretazione e applicazione del regolamento MRU in violazione del dovere di diligenza. Infine, nella seconda parte del quarto motivo, si deduce un errore di interpretazione e applicazione degli articoli 20, paragrafo 15, e 20, paragrafo 16, del regolamento MRU, così come la mancanza di risposta motivata.

(¹) GU 2014, L 225, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 16 agosto 2022 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 giugno 2022, cause riunite
T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione**

(Causa C-555/22 P)

(2022/C 441/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Baxter, agente, P. Baker, QC, e T. Johnston, barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, ITV plc, LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni del Regno Unito dinanzi al Tribunale;
- in subordine, annullare integralmente la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la decisione finale; e
- condannare la Commissione alle spese relative alla presente impugnazione nonché a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce cinque motivi:

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe violato il diritto dell'Unione europea in quanto avrebbe snaturato i fatti rilevanti nel concludere che il sistema di riferimento era costituito dalla legislazione sulle SEC (società controllate estere) del Regno Unito.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che la legislazione sulle SEC del Regno Unito avrebbe comportato un vantaggio. Tale errore di diritto sarebbe derivato dalla distorsione e snaturamento dei fatti in relazione al ruolo delle funzioni significative del personale (in prosieguo: le «SPF») nella legislazione sulle SEC del Regno Unito e nella relazione tra il capitolo n. 5 e il capitolo n. 9.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel valutare l'obiettivo e la selettività della legislazione sulle SEC del Regno Unito. La sentenza impugnata conterrebbe ripetute distorsioni e/o errori manifesti di comprensione in relazione al ruolo delle SPF nella legislazione sulle SEC del Regno Unito e alla correlazione tra il capitolo n. 5 e il capitolo n. 9 di questa. Esso avrebbe anche omesso di registrare o esaminare gli elementi essenziali del ricorso del Regno Unito, in violazione del suo obbligo di motivazione.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale avrebbe ommesso di esaminare l'argomento del Regno Unito secondo cui la distinzione nella decisione della Commissione ⁽¹⁾ tra le SPF del Regno Unito e il relativo capitolo del Regno Unito era irrazionale, in violazione dell'obbligo di motivazione. Inoltre, il Tribunale avrebbe respinto la giustificazione della praticabilità amministrativa per due ragioni collegate all'asserita mancanza di prove dinanzi al Tribunale; nessuna delle due era sostenibile, ed entrambe comportavano una chiara distorsione dei fatti in evidenza dinanzi alla Corte.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la motivazione del Tribunale conterrebbe errori di diritto quanto al requisito della libertà di stabilimento e al significato della sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544, (il «caso Cadbury Schweppes») che equivale a un mancato rispetto di detto caso. La conclusione del Tribunale su tale questione rivela diversi errori. In primo luogo, si basa su un'incomprensione del ruolo delle SPF nella legislazione sulle SEC del Regno Unito. In secondo luogo, il Tribunale sembra aver ipotizzato che il Regno Unito abbia adottato un sistema puramente territoriale. In terzo luogo, tale parte della sentenza impugnata non registra né affronta gli argomenti sostanziali addotti dal Regno Unito in merito all'impatto della giurisprudenza Cadbury Schweppes sulla struttura della sua legislazione sulle SEC.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019, L 216, pag. 1).

Impugnazione proposta il 17 agosto 2022 dalla ITV plc avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 giugno 2022, cause riunite T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione

(Causa C-556/22 P)

(2022/C 441/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ITV plc (rappresentanti: J. Lesar, solicitor, e K. Beal, QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione
- annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata;
- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC ⁽¹⁾; e
- condannare la Commissione alle spese relative all'impugnazione dinanzi alla Corte e al ricorso dinanzi Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi:

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione o di analisi nell'aver concluso che la Commissione aveva correttamente selezionato il sistema di riferimento per l'analisi dell'eventuale sussistenza di una violazione delle norme sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 e all'articolo 108 TFUE.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione o di analisi nell'aver concluso che le esenzioni pertinenti operavano in deroga al sistema generale di tassazione comprendente le norme SEC (società estere controllate), conferendo in tal modo un vantaggio selettivo soltanto ad alcune società soggette a imposta che si sarebbero altrimenti trovate in una posizione analoga.